

Proponente: 66.A
Proposta: 2020/219

del 09/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 713

del 09/06/2020

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TECNICI CIVILI - ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 -2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- con atto P.G. n. 90561 del 28/05/2020, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha conferito all'arch. Elisa Iori l'incarico di Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana dal 01/06/2020 fino al termine del proprio mandato;
- al Servizio Rigenerazione Urbana, nel Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022, è affidato il prodotto 6613: Controllare e gestire segnalazioni pervenute ai fini della qualità dell'abitare in sicurezza all'interno delle strutture cittadine come sancito dalla normativa tecnica sugli impianti;

Considerato che:

- tra gli allegati alla delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è compreso il Programma triennale degli incarichi da conferire a soggetti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. 244/2007 e s.m.;

- in tale elenco è previsto anche il conferimento di incarichi professionali nell'ambito delle attività istituzionali del Servizio Rigenerazione Urbana, con particolare riferimento ad un incarico ad ingegnere esperto per supporto al Servizio in materia di controllo degli impianti tecnici civili;

- infatti la L. 46/1990 "Norme per la sicurezza degli impianti", all'art.14, pone in capo ai Comuni e ad altri soggetti (come le Ausl, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ecc.) le verifiche in materia di accertamento della conformità degli impianti alle disposizioni della medesima legge 46/1990 ed alla normativa vigente, con facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti;

- inoltre il DM 37/2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", prevede all'art. 11:

"1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio...";

- la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", stabilisce all'art. 28:

“1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento ...”

- in tal senso dispongono anche l'art. 8 del D. Lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e gli artt. 8 e 9 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 967/2015 “Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)”;

- quindi l'attività tecnica di verifica e controllo sopra indicata necessita di competenze ingegneristiche, vista anche la complessità e l'intreccio delle normative nazionali, regionali e tecniche (norme UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione e CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano), ma i pochi ingegneri presenti all'interno del Servizio Rigenerazione Urbana e all'interno dell'intero Ente hanno altre competenze, per cui risulta indispensabile avvalersi dell'apporto di professionisti esterni;

Dato atto che:

- è pertanto necessario avviare la procedura di selezione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e come disposto dall'art. 4 dell'Allegato 4 “Affidamento incarichi esterni” al Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi per individuare una figura professionale che possa fornire supporto tecnico al Servizio Rigenerazione Urbana in questo ambito;

- si ritiene opportuno tenere ferma la graduatoria dei vincitori, che risulterà dalla selezione di cui sopra, per un periodo di 2 anni a partire dall'esecutività del provvedimento dirigenziale che la riceverà, per non rinnovare a breve la procedura selettiva o per attingere alla graduatoria in caso di bisogno per l'Amministrazione Comunale, evitando così un dispendio di tempo e di energie, una volta individuati, in maniera trasparente, i professionisti idonei allo svolgimento della collaborazione;

Dato atto inoltre che:

- con D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” c.d. “Cura Italia”, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020, n. 27 si dispone all'art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), comma 5:

“Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;

- con D.L. 8 aprile 2020 n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” si stabilisce all'art. 4: *“La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.*

18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure”;

- con DPCM 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” si ribadisce all'art. 1, comma 1, lettera q) “ ... *per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”;*

- con DPCM 26/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” all'art. 1, comma 1, lettera q) si conferma quanto sopra;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 59 del 26/03/2020 con la quale è stata approvata in via straordinaria un'apposita disciplina che integra il procedimento amministrativo di selezione dei candidati per alcune procedure di reclutamento già avviate ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., allo scopo di tenere in considerazione le disposizioni in materia di tutela della salute pubblica, come meglio esplicitato nell'Avviso allegato al presente provvedimento sotto la lett. A);

Ritenute tali normative applicabili per analogia anche alla presente procedura selettiva, precisando che in ogni caso il Responsabile del procedimento/Presidente della Commissione di valutazione si riserverà di valutare le modalità delle riunioni della Commissione medesima e del colloquio con i candidati (in presenza o in videoconferenza) al momento del loro verificarsi;

Tenuto conto inoltre che:

- la selezione dei candidati sarà effettuata a cura di una Commissione di valutazione composta da un Dirigente dell'Ente in qualità di Presidente, da almeno 2 soggetti dotati di specifiche competenze tecniche (interni o esterni all'Ente, senza oneri per l'Amministrazione Comunale) e da un dipendente dell'Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante, estraneo alle decisioni di valutazione, nelle modalità descritte nell'avviso allegato e come previsto dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, allegato 4, capo II, art. 4;

- l'avviso, pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia, nelle News del seguente indirizzo tematico: <http://rigenerazione-strumenti.comune.re.it/>, nonché all'Albo pretorio Online e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

Tutto ciò premesso

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) ;

- il Decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare l'art. 7, commi 6 e 6 bis;

- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'Allegato 4 “Affidamento incarichi esterni”;

- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

- i DPCM 10/04/2020 e 26/04/2020;

- la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

- la deliberazione di Giunta Comunale I.D. 59 del 26.03.2020;

DETERMINA

1. di procedere, attraverso un avviso pubblico, alla selezione di un professionista ingegnere esperto in materia di controllo degli impianti tecnici civili, sulla base delle normative specificate in premessa e nell'avviso di selezione medesimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, per le motivazioni espresse in narrativa;
2. di approvare l'avviso di selezione pubblica, allegato A), e la relativa modulistica, domanda di partecipazione, allegato B), dichiarazione relativa agli incarichi e cariche ex art. 15 del D. Lgs. 33/2013, allegato C), dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse resa ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001, allegato D), tutti parti integranti della presente determinazione;
3. di pubblicare, per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, l'avviso pubblico sul sito internet del Comune di Reggio Emilia alle News del seguente indirizzo: <http://rigenerazione-strumenti.comune.re.it/>, nonché all'Albo pretorio Online e di renderlo disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
4. di dare atto che, a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 (in vigenza delle normative urgenti sopra citate), per ridurre le necessità di spostamento e l'incontro dei candidati e dei commissari durante la fase procedurale della selezione dei candidati e delle sedute della commissione, senza alterare la natura di procedura pubblica, venga applicato anche quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale ID 59 del 26/03/2020, come precisato in premessa, fermo restando che in ogni caso il Responsabile del procedimento/Presidente della Commissione di valutazione potrà scegliere le modalità delle riunioni della Commissione medesima e del colloquio con i candidati (in presenza o in videoconferenza) al momento del loro verificarsi;
5. di adottare successivamente i provvedimenti amministrativi necessari al perfezionamento dell'affidamento dell'incarico.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RIGENERAZIONE URBANA
(arch. Elisa Iori)**